

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DOCENTE (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30)		
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 10)		
Non è valutabile il titolo di studio d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di studio di accesso)		
Per il diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriore rispetto al titolo di accesso al ruolo di appartenenza. <i>(si valuta un solo titolo)</i>		punti 4
Per ogni diploma universitario di durata triennale, o laurea triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero, qualora ulteriore al titolo di accesso (non si valuta la laurea triennale o titolo equiparato se parte del percorso della laurea specialistica/magistrale) <i>(si valuta un solo titolo)</i>		punti 3
Per il Dottorato di ricerca <i>(si valuta un solo titolo)</i>		punti 5
Titolo di specializzazione in Italiano L2 di cui all'art. 3 c. 2 e all'allegato A del DM 92/2016 come modificato e integrato dal DM 130/2023 <i>(si valuta un solo titolo, quello a cui è attribuibile maggior punteggio)</i>	Diploma di Scuola di specializzazione (art. 3 c. 2 o allegato A al detto DM)	Punti 2
	Master universitario di I o II livello (allegato A al detto DM)	Punti 1
	Certificazione glottodidattica di II livello (allegato A al detto DM)	Punti 0,5
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2. <i>Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato – soltanto lingue ricomprese nell'elenco MIM di cui al DM 62/2022 (non è valutabile la laurea magistrale in Lingue e letterature straniere o equiparata)</i>		punti 1 <i>fino ad un massimo di punti 2</i>
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 16 punti)		
Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle scuole statali italiane esclusivamente nella classe di concorso di appartenenza o nel posto. <i>Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico.</i> <i>(Non verrà valutato come servizio effettivo il periodo di frequenza del Dottorato di ricerca, qualora abbia comportato un congedo o una aspettativa non retribuita).</i>		Punti 2



Titoli professionali (fino ad un massimo di 4 punti)	
Servizio prestato su posti di contingente MAECI, ex D. Lgs. 297/94 come modificato del D. Lgs. 64/2017, e di Scuole Europee	punti 2 <i>(il punteggio aggiuntivo è attribuito ad un solo mandato/servizio di almeno 180 giorni e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)</i>
Per ogni anno scolastico di servizio prestato presso il MAECI o il MIUR (MPI/MI/MIM) ex art. 13 del D. Lgs. 64/2017 o ex art. 626 del D. Lgs. 297/1994	Punti 0,5
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato del secondo ciclo l'Istruzione in scuole statali o paritarie italiane all'estero	punti 0,5

25E01040

Selezione dei dirigenti scolastici da inviare a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto legislativo n. 64/2017. (Decreto n. 4815/0279).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;

Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

